



Il notiziario di informativa interna del Nursind Salerno



Cari amici, iscritti e simpatizzanti

Ci ritroviamo in questo nuovo anno a parlare di un vecchio argomento, quello della violenza sui sanitari. L'ultimo episodio che ha visto l'aggressione di un medico e di un infermiere a Salerno ci fa capire che non bisogna mai abbassare la guardia o che tutto sia finite.

Tutt'altro !!!

Bisogna insistere sull'educazione di cittadini ed operatori, ma contestualmente bisogna agire su quelle caratteristiche di civiltà che oramai sono andate perdute, ovvero rispetto e certezza della pena nel caso si compiano gesti come quelli di questi giorni.

E' per questo che abbiamo chiesto, ancora una volta, un tavolo di crisi al Signor Prefetto di Salerno, anche per presentare una nostra iniziativa che, se recepita dall'organo giudicante, potrà riscontrare i risultati che tutti noi operatori della sanità auspichiamo da tempo, ossia obbligare coloro che si macchiano di violenza sui sanitari a prestare, dopo la pena, il servizio civile presso gli ospedali in modo da fargli toccare con mano il lavoro che quotidianamente prestiamo alla comunità in condizioni spesso precarie.

Biagio Tomasco—Segretario Generale Nursind Salerno

SOMMARIO

Normativa Ordine di servizio	2
Le nuove regole sull'ECM.....	4
Nuove disposizioni fiscali	5
Richiesta fascia economica.....	6
Richiesta tavolo Buoni pasto	7
Taglio del Cuneo fiscale	5

NOTIZIE DI RILIEVO

- Il Nursind chiede la fascia per tutti i lavoratori dell'ASL Salerno
- Chiesto un tavolo di contrattazione sul buono pasto
- Ordine di servizio : questo sconosciuto



Ecco le regole per l'ordine di servizio

DOMANDA	RISPOSTA
Si può disattendere un ordine di servizio ?	<p>E' sempre possibile disattendere un ordine di servizio quando comporta, per chi lo riceve, anche solo il rischio di commettere un reato penale. E' poi possibile disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni di carattere personale che impediscono al dipendente di ottemperarvi dando puntuale dimostrazione dell'impedimento. Quali impedimenti comprovabili?</p> <p>Quelli collegati allo stato di necessità (art. 54 del C.P); Quelli collegati alla forza maggiore (art. 45 del C.P) esempio: rifiuto di rientrare in servizio in quanto in tale giorno affidato a se il figlio minore, senza alcuna possibilità di poterlo affidare a terzi e dovendo evitare il reato di abbandono di minore.</p>
Gli infermieri hanno interesse di esporsi a responsabilità "delegata"?	<p>Gli infermieri non dovrebbero avere interesse di esporsi a responsabilità penali "delegate" circa, ad esempio, l'abbandono di incapace a fronte del dovere di garantire assistenza infermieristica all'interno delle proprie U.O. Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR 3/57 e art 28 del CCNL Comparto Sanità 95, hanno il diritto-dovere di non eseguire alcuna "palesamente illegittima" disposizione verbale nè rinnovata per iscritto attinente alla richieste dei superiori gerarchici di abbandono, ad esempio, dell'unità operativa per lo svolgimento di mansioni inferiori.</p>
Cosa è l'Ordine di Servizio ?	<p>E' una disposizione impartita da un superiore gerarchico sul quale ricade la responsabilità dei fatti ad essa conseguenti. L'art. 51 del Codice Penale "Ordine del superiore gerarchico" stabilisce che, nell'ipotesi in cui chi riceve l'ordine si accorga che trattasi dell'ordine di commettere un reato, anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha dato l'ordine. In qualità di responsabili dell'assistenza infermieristica è opportuno motivare il rifiuto in fatto e in diritto. L'impiegato (lavoratore subordinato) deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico in merito alle proprie funzioni e mansioni.</p>
Cosa è la Responsabilità?	<p>E' la capacità di dare conto delle proprie azioni in rapporto ad una sanzione, a garanzia e rinforzo di un dovere di comportamento. Essere "responsabili" determina un rapporto causa-effetto: chiunque con le proprie azioni cagioni un danno ad altri e' tenuto a ripararlo. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno stesso.</p>
Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si parla di ordini di servizio?	<p>All'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente" CCNL 95 art. 28 h) DOVERI DEL DIPENDENTE</p> <p>Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritiene che la disposizione sia palesamente illegittima è tenuto a darne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione salvo che la disposizione sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.</p> <p>Sanità privata art. 30 ccnl 2001</p> <p>Il lavoratore deve attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione ed osservare in modo corretto i propri doveri</p>

DOMANDA	RISPOSTA
<p>L'Art. 591 Codice Penale Abbandono di incapace interessa gli infermieri?</p>	<p>Qualora, a fronte di uno status giuridico disciplinato dalle normative ad hoc, vengano impartite disposizioni di servizio che espongono arbitrariamente gli infermieri al delitto previsto e punito dall'art. 591 del C.P., si condanna la condotta di "abbandono di persona incapace per qualsiasi motivo di provvedere a se stessa", e per la quale l'infermiere ne ha la custodia e deve provvedere alla cura (Cassazione penale, sez. V, 12-10-82). Il 591 c.p., in virtù della tipologia degli interessi protetti, è diretta a prevenire comportamenti che, con l'abbandono, pongono in pericolo l'incolumità di soggetti ritenuti meritevoli di protezione per le loro condizioni psico-fisiche. E non ha rilevanza se l'abbandono sia solo di carattere temporaneo, quanto la presunzione di messa in pericolo dell'integrità fisica degli assistiti. (Cassazione penale sez. V, 28-3-90)</p> <p>Chiunque abbandona:</p> <ul style="list-style-type: none"> – una persona minore degli anni 14 – una persona incapace per malattia di mente o di corpo – per vecchiaia – per altra causa <p>di provvedere a se stessa, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni</p>
<p>Come deve essere impartito l'ordine di servizio?</p>	<p>Può essere impartito verbalmente in caso di urgenze ed emergenze. Successivamente si deve pretendere che l'ordine sia reiterato per iscritto. Il cambio turno dall'oggi per domani, invece, deve sempre essere impartito per iscritto a garanzia del lavoratore per 2 motivi: copertura in caso di infortunio in itinere, e giustificazione in caso di contestazione di assenza ingiustificata. Se non segue alcuna comunicazione scritta, inviare a chi impartisce l'ordine una memoria così concepita: Come da vs. disposizione verbale, il giorno x dalle ore y alle ore z ho svolto la mia attività professionale presso.....Inviare tramite raccomandata o protocollo interno</p> <p style="text-align: center;">Caratteristiche dell'ordine di servizio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deve essere redatto in forma scritta; 2) Deve essere tempestivo; 3) Deve essere impartito presso il luogo di lavoro; 4) Deve contenere la Motivazione; 5) Deve provenire dal responsabile del servizio (art.16 D.P.R. 3/1957); 6) Deve essere chiaro; 7) Deve indicare la data di emissione 8) Deve essere nominativoL'ordine di servizio deve essere impartito per iscritto, con l'eccezione dei casi di urgenza (in questi casi sarà possibile ed opportuno, dopo, chiedere la conferma scritta dell'ordinell lavoro, soprattutto quello a turni, deve essere organizzato secondo criteri di continuità', preventiva conoscenza, pianificazionell lavoro straordinario non puo' essere fattore ordinario di programmazione <p>Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio (art. 34 ccnl cit.)</p>
<p>È legittimo l'ordine di servizio recapitato a domicilio del dipendente?</p>	<p style="text-align: center;">Ordine di servizio in busta aperta:</p> <p>deve essere certamente consegnato nelle mani del dipendente che ne rilascia ricevuta o quanto meno deve esservi testimonianza del rifiuto del dipendente a ricevere l'ordine o rilasciare ricevutaOrdine di servizio in busta chiusa:</p> <p>Non ha nessun valore l'ordine di servizio recapitato nella buca delle lettere, in portineria, dai vicini, non potendosi dimostrare che il dipendente ne sia entrato in possesso in tempo utile a darvi corso. L'ordine di servizio deve comunque pervenire in anticipo al lavoratore ove lavora. Il lavoratore non e' tenuto a farsi reperire al proprio do-</p>

Ecco le nuove regole per la formazione continua

La Commissione Ecm ha concesso un anno di tempo in più ai professionisti sanitari per mettersi in regola con l'obbligo dell'aggiornamento continuo, infatti l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sono stati prorogati al 31 dicembre 2020.

Dopo la proroga arriveranno le sanzioni, come è stato annunciato e sarà dunque importante mettersi in regola ed evitare di correre rischi determinanti per la propria attività professionale.

1. Come funziona la proroga. La Commissione Ecm ha concesso un anno di tempo in più ai professionisti sanitari per mettersi in regola con l'obbligo dell'aggiornamento continuo. Intanto, dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi, corsi siano essi residenziali o a distanza (Fad) e anche attraverso l'autoformazione.

2. Niente riduzioni per chi si avvale della proroga. I professionisti non in regola con l'obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2». Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i medici e i professionisti sanitari che non hanno completato l'obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno seguire un numero maggiore di corsi.

3. Cosa succede l'anno prossimo. La Commissione Ecm si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma non sarà possibile continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Gli ordini professionali

competenti hanno già annunciato l'applicazione delle sanzioni che sono previste al termine di questo ultimo anno di proroga.

4. Cosa effettivamente rischia chi evade l'obbligo Ecm? Ecco formulate alcune realistiche ipotesi:

· **Accreditamenti sanitari:** Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l'obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio la propria o altrui azienda.

· **Certificazioni per la qualità:** Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.

· **Cause risarcitorie:** In una causa di risarcimento per colpa il professionista potrebbe finire per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell'attività.

· **Premi assicurativi:** Le società Assicuratrici potrebbero controllare la formazione ECM e potrebbero essere pronte al momento del rinnovo ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l'aggiornamento.

· **Mancato risarcimento:** Le società Assicuratrici potrebbero non ricoprire il danno causato dal professionista evasore nell'esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.

· **Cause penali:** Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa potrebbero indagare e non perderebbero occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.

· **Sanzioni dall'Ordine:** A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la **legge Lorenzin 3/2017**, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”. Il caso di Aosta rappresenta in assoluto la prima sospensione inflitta

ad un medico in Italia.

5. I punti chiave della riforma. Da comunicato Agenas di ottobre 2019, l'Educazione continua in medicina dal 1 gennaio 2020 è diventata obbligatoria anche per tutte le professioni sanitarie aventi ordini di categoria.

Tra le altre novità, anche l'inserimento della formazione sull'utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, e l'accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all'età pediatrica.

6. Come gestire i crediti Ecm. La registrazione dei crediti acquisiti può essere effettuata o tramite gli Ordini provinciali o registrandosi al portale Co.Ge.A.P.S. all'indirizzo <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>. È possibile effettuare lo spostamento dei crediti Ecm conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 andando nella propria Area Riservata, nella sezione Dettagli professionisti. Cliccando sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”, apparirà una voce scritta in rosso, che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”.

7. Il triennio 2020-2022. Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l'obbligo del triennio scorso. In questo anno si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest'anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Cogeaps.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

La legge di bilancio 2020 ha stabilito che dal 1.1.2020 potranno essere detratte in dichiarazione dei redditi 2021 (anno di riferimento 2020) solo le spese pagate con modalità tracciata (POS, ASSEGNO, BONIFICO). Al fine di ottenere il rimborso in dichiarazione il contribuente dovrà consegnare sia la fattura/attestazione sia la ricevuta del pagamento tracciabile. ➔ La nuova norma VIETA l'utilizzo del CONTANTE per i contribuenti che intendono richiedere la detrazione delle seguenti:

- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale - Dentista - Veterinarie - Funebri - Frequenza scuole e università - Frequenza asili nido - Assicurazioni rischio morte - Erogazioni liberali - Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi - Affitti studenti universitari - Canoni abitazione principale - Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza - Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale - Dispositivi medici non acquistati in farmacia

Spese mediche: Ecco l'elenco di spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (POS, BONIFICO, ASSEGNO) se non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN: -prestazioni rese da un medico generico-visite di un medico specialista -Spese di degenza, ricovero e parto; -Esami del sangue; -Day ospital-Spese per interventi chirurgici; -Spese per trasporto in ambulanza; -anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale; -Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco; -prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; -spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); -Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; !!-Prestazioni chiropratiche; -Cure termali; -esami di laboratorio; -prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente; -controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; elettrocardiogrammi, ecocardiografia; -elettroencefalogrammi; -T.A.C. (tomografia assiale computerizzata); -risonanza magnetica nucleare -ecografie; indagini laser; -ginnastica correttiva; -ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; -seduta di neuropsichiatria; -dialisi e cobaltoterapia -iodio-terapia; -prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia; -spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali, prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale, spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto -prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; -prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; -prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; -prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

⚠ **Due eccezioni: Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:**

☐- l'acquisto di medicinali in farmacia e di dispositivi medici,

☐- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il Nursind Salerno chiede l'erogazione della progressione economica orizzontale (fascia) a tutto il personale dell'ASL Salerno. La RSU e le altre organizzazioni sindacali rimangono in silenzio. Come mai?



NURSIND SALERNO

Segreteria Territoriale

Salerno, li 09/01/2020

Prot. N. 003/STN/2020

Esimo Direttore Generale ASL Salerno
direzione generale@pec.aslsalerno.it

EGR. Direttore SGRU ASL Salerno
personale@pec.aslsalerno.it

e. p.c.

Spett.le RSU ASL SALERNO
Rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto: progressione economica orizzontale.

La scrivente organizzazione sindacale, a seguito delle notizie riscontrate circa l'ipotetica composizione dei nuovi fondi contrattuali del comparto, nonché della loro capienza, in particolare a riguardo del fondo ex art. 81 Fondo premialità e fasce, considerato inoltre che sembrerebbe che in detto fondo siano allocate risorse bastanti ad erogare una progressione economica orizzontale (c.d. fascia) a tutto il personale ad oggi in servizio,

CHIEDE

Alle SS.LL.II. di voler attivare immediatamente un tavolo di confronto negoziale monotematico sulla questione innanzi edotta.

Cordiali saluti,



Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)

C.F. 94048360658 - Via Manzella, 11 cap 84127 - Salerno (SA) - tel./fax 089 - 2866824
Cell. 346 - 1073644 - E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it



NURSIND SALERNO

Segreteria Territoriale

Salerno, li 22/12/2019

Prot. N. 001/STN/2020

Esimo Commissario Straordinario AOU Ruggi
direzione generale@pec.aslmaniera.it

Esimo Direttore Generale ASL Salerno
direzione generale@pec.aslsalerno.it

e. p.c.

Spett.le RSU AOU RUGGI
luca.calle@aspmaniera.it

Spett.le RSU ASL SALERNO
Rsu2018coordinamento@gmail.com

Oggetto: buoni pasto elettronici - richiesta contrattazione.

Il buono pasto, come definito dal D.p.c.m. 18.11.2005, è il documento, anche in forma elettronica, con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro (pubblico o privato) ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) "servizi sostitutivi di mensa", cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

La legge di bilancio approvata in Parlamento definitivamente lo scorso 23 dicembre, ha apportato alcune novità riguardanti i *fringe benefits* e il welfare aziendale, come modifiche in tema di buoni pasto, in capo ai dipendenti.

I buoni pasto saranno oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale e in particolare:

• per i buoni pasto cartacei il limite passa da 5,29 a 4 euro

• per i buoni pasto elettronici invece sale da 7 a 8 euro.

Di fatto la modifica si inserisce nel progetto della maggioranza di favorire l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, quindi tracciabili, che rendono più difficile l'evasione.

Considerato quindi l'evidente vantaggio che le Aziende da Voi amministrare riceverebbero in forza di quanto susposto, si chiede l'attivazione di un tavolo tecnico monotematico che possa addiventare all'aumento del valore nominale del buono pasto ad oggi corrisposto ai dipendenti dell'ASL Salerno e dell'AOU Ruggi.

Cordiali saluti,

Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)

C.F. 94048360658 - Via Manzella, 11 cap 84127 - Salerno (SA) - tel./fax 089 - 2866824
Cell. 346 - 1073644 - E mail salerno@nursind.it PEC salerno@pec.nursind.it

La nuova finanziaria permette alle aziende sanitarie di elevare la quota di detrazione fino ad 8 €.
La proposta del Nursind Salerno è quella di avviare una trattativa per aumentare il valore del buono pasto elettronico proprio in virtù di questo maggiore introito aziendale.
Anche stavolta RSU ed organizzazioni sindacali in silenzio

FLASHMOB

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020 ORE 13.30
A.O.U. DI SALERNO – PIAZZALE PALAZZINA
AMMINISTRATIVA

LIBERA/MENTE CONTRO CHI CI STA TOGLIENDO
DIGNITA' DIRITTI OPPORTUNITA' SICUREZZA GIOIA


STOP AL CONNUBIO

POLITICA AMMINISTRAZIONE SINDACATI

NON TI HANNO DATO IL NULLA OSTA? SEI
DEMANSIONATO? NON ASSUMONO PERSONALE? NON
SVILUPPANO ALCUN SERVIZIO PER INFERMIERI E OSS?

**BASTA LAMENTARSI IN SOLITUDINE
BASTA DESOLIDARIZZAZIONE**

PARTECIPA ANCHE CON TU AL FLASH MOB!
CONVINCI UN AMICO E UN COLLEGA A VENIRE



**UNITI POSSIAMO CONTARE DI PIU' E FAR
VALERE I DIRITTI DI LAVORATORI E CITTADINI**

Il Flash Mob è organizzato da NURSIND Salerno – A.O.U. Ruggi di Salerno
E' aperto alla partecipazione di tutti i lavoratori e dei cittadini.
I lavoratori in servizio che vogliono partecipare devono avvalersi di permesso.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 2020 : DA QUANDO, CALCOLO, REDDITI E COME FUNZIONA

Taglio del Cuneo Fiscale 2020 in busta paga con un bonus di 100 € per i redditi fino a 28.000,00 € : è questa una delle ultimissime novità di cui presto potranno beneficiare i lavoratori dipendenti con reddito fino a 35000.00 € lordi e riduzione bonus fino ad azzeramento per i redditi più alti fino a 40.000,00 €.

In base al Testo Definitivo della Legge di Bilancio 2020 , è confermato il taglio del Cuneo Fiscale a completo beneficio dei lavoratori.


In pratica le ultime novità che riguardano il taglio del cuneo fiscale sono:

- 1) l'aumento in busta paga dei lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale arriverà a partire dal mese di luglio 2020
- 2) Il taglio del cuneo fiscale 2020 porterà ad un aumento di 100 € in busta paga ma non per tutti

La riduzione delle tasse in busta paga riguarderà circa 16 milioni di lavoratori, il bonus consisterà in poco più di 1000 € l'anno ed entrerà in vigore a luglio 2020 riguardando tutti i lavoratori con redditi non superiori a 40.000,00 € annui.

Il bonus andrà anche a chi non percepirà il bonus Renzi, ovvero ai redditi compresi tra i 26.660,00 € e i 40.000,00 €

Il bonus Renzi rimane confermato.



Reddito lordo percepito da CUD 2020 (Redditi 2019)	Importo annuo percepito nel 2020	Importo mensile percepito da luglio 2020	Importo annuo percepito nel 2021 e 2022
26.000	600	100	1200
27.000	600	100	1200
28.000	600	100	1200
29.000	583	97	1166
30.000	566	94	1131
31.000	549	91	1097
32.000	532	89	1063
33.000	515	86	1029
34.000	497	83	994
35.000	480	80	960
36.000	384	64	768
37.000	288	48	576
38.000	192	32	384
39.000	96	16	192
40.000	0	0	0